

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964

(3<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente KUNTZE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Abrogazione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » (75) (D'iniziativa del senatore Fenoaltea); e « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (293) (Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 17, 19, 20, 21, 22
AJROLDI . . . . .	18, 21, 22
AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	18, 21
DOMINEDÒ . . . . .	18, 19, 20, 21
GRAMEGNA . . . . .	19, 20
MARIS . . . . .	20
MORVIDI . . . . .	18, 20, 22
NICOLETTI . . . . .	20, 22
PACE . . . . .	21
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	18, 19, 20, 21
SAND . . . . .	19, 20
TERRACINI . . . . .	21

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Azara, Berlingieri, Caroli, Dominedò, Gatto Eugenio, Gramogna, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Morvidi, Nicoletti, Pace, Papfundì, Papalia, Sand, Schietroma, Terracini e Tessitori.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea: « Abrogazione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » (75) e del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (293)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea: « Abrogazione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » e del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

« Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della seduta precedente fu iniziata la discussione generale sui due disegni di legge in questione. Il relatore, senatore Azara, espresse in quella occasione il suo punto di vista sull'argomento, facendo presente la opportunità che i due disegni di legge siano approvati in un testo unificato, e manifestò alcune perplessità circa l'attuale formulazione dell'articolo 2 del testo d'iniziativa del Governo: data, però, l'assenza di un rappresentante del Governo, la Commissione ritenne opportuno, su richiesta dello stesso relatore, rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

« Ci troviamo, pertanto, ancora in sede di discussione generale. Credo che il senatore Azara desideri aggiungere qualche chiarimento alla relazione precedentemente svolta.

**A Z A R A**, *relatore*. Desidero semplicemente riaffermare che, a mio avviso, l'articolo 1 del provvedimento governativo in esame (articolo che in sostanza è identico all'articolo unico del disegno di legge del collega Fenoaltea) è senz'altro accettabile. Oggi, infatti, si verificano tante mescolanze di popoli che sarebbe veramente assurdo voler mantenere il divieto di imporre ai bambini di cittadinanza italiana nomi stranieri.

« Per quanto si riferisce all'articolo 2, pur rilevando nuovamente che potrebbe essere meglio formulato, vi è da dire però che se non lo si accettasse, dal momento che qua si tutti i nomi stranieri contengono le lettere in esso considerate, diventerebbe del tutto inutile anche il precedente articolo 1.

Per tali motivi mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo presentato dal Governo, il quale — come ho già messo in rilievo — assorbe il provvedimento d'iniziativa del senatore Fenoaltea.

**M O R V I D I**. Desidererei far osservare agli onorevoli senatori che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 2 del testo governativo, sembrerebbe che le lettere in

questione debbano essere aggiunte ai nomi italiani.

Proporrei, pertanto, di mettere un punto dopo le parole « alfabeto italiano » e di sostituire le parole « con l'aggiunta » con le altre « È consentito l'uso ».

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. L'espressione: « con l'aggiunta delle seguenti altre lettere: J, K, X, Y, W » vuol significare che dette lettere sono introdotte nell'alfabeto italiano.

Si potrebbe, comunque, dire: « È consentito l'uso delle seguenti altre lettere: J, K, X, Y, W » così come è stato suggerito dal senatore Morvidi.

L'unica parola, a mio avviso, che effettivamente può trarre in equivoco è quel « devono »; sembra, infatti, che si tratti di una cosa imposta.

**D O M I N E D O**'. Sono anche io del parere che l'attuale formulazione non sia chiara. È necessario, pertanto, precisare che l'aggiunta delle altre lettere si riferisce non al nome, ma all'alfabeto italiano.

**A Z A R A**, *relatore*. Si potrebbe dire: « .. devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano e nelle seguenti altre lettere: J, K, X, Y, W ».

**A J R O L D I**. Per quanto si riferisce all'articolo 1 del testo governativo desidero dire che si tratta, a mio avviso, di un articolo provvidenziale perchè libera gli ufficiali di stato civile dall'angoscia quotidiana di dover interpretare la internazionalizzazione di certi nomi.

Sono, quindi, senz'altro favorevole a questo primo articolo, anche se personalmente preferisco i nomi italiani ai nomi stranieri.

Relativamente all'articolo 2, invece, non so se glottologicamente ci possiamo ritenere a posto con l'indicazione delle lettere considerate dall'articolo stesso: vi sono almeno le prime tre, sulle quali vi è da avanzare qualche riserva. Il mio cognome, infatti, contiene già la J; il K e la X si trovano in ogni vocabolario italiano (ad esempio, abbiamo già, tra le altre, la parola « xenofobo »), per cui ritengo che eventualmente si do-

vrebbe trattare soltanto delle ultime due, la Y e la W.

Se non ricordo male, quando in passato si parlò incidentalmente della questione, si precisò che questa norma voleva dire soltanto che per indicare i nomi stranieri si deve usare l'alfabeto italiano e non si può usare, ad esempio, quello cinese o quello cirillico o quello arabo.

Questo è lo spirito dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, per cui non so se convenga inserire in tale articolo lettere che già fanno parte del patrimonio linguistico del nostro alfabeto.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Ajroldi per aver prevenuto il mio pensiero facendo questa osservazione che, altrimenti, avrei sollevato io stesso.

Sono anche io del parere, infatti, che sia superfluo introdurre una norma che dia la possibilità di usare lettere che già fanno parte del nostro patrimonio linguistico.

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei fare una proposta di carattere pratico. Dal momento che siamo tutti d'accordo sul significato effettivo della disposizione, si potrebbe dire semplicemente « ... in lettere dell'alfabeto italiano ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W ».

**DOMINEDO'.** Sono favorevole a tale dizione, inserendo, però, solo le due ultime lettere per le quali sorge il problema e non quelle per le quali certamente tale problema è escluso.

Desidererei, poi, fare un rilievo di carattere generale. La norma dell'articolo 1, con cui si abroga il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana, evidentemente, va interpretata nella sua stretta portata, senza possibilità di interpretazioni estensive, le quali, ad esempio, possono ledere altre norme della legge sull'ordinamento dello stato civile, che impongono determinate garanzie affinché i nomi non suscitino dubbi, omonimie e perplessità sul piano morale, sociale e via dicendo.

Mi limito, quindi, soltanto a sottolineare questa portata di stretta ermeneutica nei confronti della norma.

**SAND.** Senza entrare nel merito della discussione, desidererei solo domandare come in sostanza si verrebbe a scrivere, in applicazione dall'articolo 2, ad esempio, il nome Walter. Si deve scrivere con la V, aggiungendovi tra parentesi la W?

**PRESIDENTE.** No, senatore Sand, si verrebbe a scrivere con la W.

**SAND.** Dopo questo chiarimento per me non esistono più motivi di perplessità, e tengo a precisare che in questo senso il disegno di legge non solo risponde alle esigenze indicate nella relazione ad esso unita, ma risponde anche a precise esigenze legittime delle minoranze etniche in seno alla Nazione italiana, cioè della minoranza ladina, della minoranza di madrelingua tedesca, e così via.

Infatti i nomi che da noi più frequentemente ricorrono sono Karl, Walter, Joseph, Xaver; ed è evidente che sarebbe impossibile scriverli senza ricorrere appunto alle lettere J, K, X, W. Quindi, una volta consentito l'uso di queste lettere dall'articolo 2, la questione è perfettamente risolta.

Ringrazio pertanto la Commissione e lo onorevole relatore per la comprensione di mostrata verso tali problemi.

**PRESIDENTE.** Come è stato rilevato nei precedenti interventi, il dubbio sollevato dal senatore Sand effettivamente può sorgere dalla lettura dell'articolo in discussione, la cui formulazione per la verità non è eccessivamente chiara.

Mi sembra, però, che dalla relazione che accompagna il disegno di legge e da quanto è stato detto dagli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione appaia chiaramente che la finalità del legislatore è quella di introdurre ciò che già in parte esiste nell'uso comune; di legalizzare, cioè, l'uso di nomi stranieri che ormai sono entrati a far parte della terminologia comune dei nomi propri del nostro Paese.

**GRAMIGNA.** Sono senz'altro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. Dal momento, però che stiamo decidendo circa le modificazioni all'articolo 72

del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che io non conosco, riterrei opportuno prendere conoscenza di quanto è stabilito in detto articolo.

S A N D . Proibisce l'uso di nomi stranieri.

G R A M E G N A . In che senso li proibisce: li proibisce in genere?

S A N D . Sì, senatore Gramegna, li proibisce in genere.

G R A M E G N A . In questo caso, non ho alcuna obiezione da fare.

P R E S I D E N T E . Vorrei ora chiedere ai colleghi che hanno avanzato delle proposte di emendamento dell'articolo 2 di compiacersi di presentarle formalmente perchè sia possibile discuterle e votarle in sede di discussione degli articoli.

Le proposte suddette tendono tutte in dubbiamente a rendere più efficace, dal punto di vista tecnico-legislativo, la dizione dell'articolo 2; sarà bene quindi concretizzarle.

D O M I N E D O ' . Per quanto mi riguarda mi associo alla formulazione proposta dall'onorevole Ministro: « ... devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, ivi comprese... ». Menzionerei però solo le ultime due lettere, Y e W, essendo la J comunemente usata nella nostra lingua per nomi propri — ad esempio Jervolino, Jaccarino — e così pure la K e la X: vedi, ad esempio, per quest'ultima, il cognome dello scultore Ximenes.

M O R V I D I . Sarebbe il caso di consultare un dizionario, prima di giungere ad una formulazione definitiva.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Qui le soluzioni sono due: o si usa la dizione « ivi comprese », ma riferita a tutte e cinque le lettere indicate dall'articolo 2, poichè tale dizione serve solo a chiarire che possono essere usate anche quelle; oppure non si specifica nulla e si fa risultare dai lavori preparatori che l'aver eliminato ogni riferimento specifico a quelle cinque lettere signi-

fica appunto che vanno senz'altro considerate comprese implicitamente.

M A R I S . A mio avviso la dizione attuale dell'articolo non può essere accolta assolutamente, essendo assai poco chiara. Evidentemente il soggetto della frase è « i nomi stranieri »; pertanto, quando si dice « devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con l'aggiunta delle seguenti lettere: J, K, X, Y, W », non risulta affatto chiaro che tale aggiunta deve essere fatta alle lettere dell'alfabeto italiano. A parte ciò, se le suindicate lettere già esistono nell'alfabeto italiano stesso, ogni indicazione specifica è assolutamente inutile.

Ritengo che sarebbe quindi senz'altro sufficiente l'abrogazione, stabilita dall'articolo 1, del divieto di imporre nomi stranieri a bambini aventi la cittadinanza italiana. Infatti, una volta abrogato tale divieto i nomi stranieri verrebbero espressi con le lettere necessarie. Di conseguenza sarebbe opportuno, secondo me, sopprimere addirittura l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Lo scopo della norma dell'articolo 2 è evidentemente quello di evitare che vengano iscritti nello stato civile nomi espressi in lettere dell'alfabeto cirillico, o arabo, o cinese.

M A R I S . E allora è sufficiente dire che i nomi stranieri vanno espressi in lettere dell'alfabeto italiano.

P R E S I D E N T E . Ciò si può fare solo se quelle lettere fanno già parte del patrimonio linguistico italiano.

N I C O L E T T I . Io ritengo che la specificazione sia utile perchè può sorgere effettivamente il dubbio sulla appartenenza delle lettere in questione all'alfabeto italiano. Possono appartenervi infatti solo per estensione da lingue straniere, e noi non dobbiamo mettere l'ufficiale di stato civile in difficoltà di fronte ai numerosi problemi di interpretazione che potrebbero sorgere.

Un riferimento, pertanto, è utile, sia pure nella forma proposta dall'onorevole Ministro, in quanto non pregiudica nulla e con-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1964)

ferisce chiarezza alla norma agli effetti dell'applicazione pratica di essa.

A J R O L D I . Per lo stesso motivo espresso così bene dal collega — cioè per la tranquillità degli ufficiali di stato civile che sono sempre stati piuttosto angustiati dalla questione, come io so per esperienza pluriennale — ritengo opportuno apportare all'articolo 2 l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, che elimina ogni possibilità di equivoco.

P R E S I D E N T E . Allora, adottando la dizione proposta dall'onorevole Ministro, bisogna menzionare tutte e cinque le lettere indicate nell'articolo 2 o solo le ultime due?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Come ho già detto, sarebbe bene menzionarle tutte.

P A C E . Ma nell'alfabeto italiano esse non sono comprese?

P R E S I D E N T E . Noi troviamo la lettera « K » in qualche opera italiana del medioevo, usata per ottenere il suono « ch ». A mio avviso si tratta di lettera italianissima.

T E R R A C I N I . Essendo giunto in ritardo, mi inserisco nel pieno della discussione, che ha già preso un certo orientamento, ma non voglio rinunciare ad esprimere la mia opinione.

Io penso che la soluzione più idonea del problema, nello spirito che muove il disegno di legge — con il quale si vuole aprire un certo squarcio in un campo che ha carattere strettamente privato ed intimo — potrebbe essere costituita da un solo articolo, il quale stabilisse che è abrogato qualsiasi divieto in ordine all'imposizione di nomi stranieri.

Io non so infatti come ci si possa prendere l'arbitrio — lo si poteva purtroppo fino ad ieri — di impedire ai genitori, i quali sono coloro che possono disporre in ordine a tutto quanto si riferisce al futuro dei loro figli, di dare a questi il nome che preferi-

scono, magari di loro creazione. Viene spontaneo, a volte, dare ai propri figli dei nomi che possono essere di per sé graziosi. Qualcuno obietterà che bisogna impedire che qualche padre attribuisca al figlio un nome assurdo o ridicolo. Ma noi non dobbiamo porci un'ipotesi abnorme; dobbiamo permettere ai genitori di dare ai figli i nomi che preferiscono partendo dal presupposto che il rapporto esistente tra loro è un rapporto di affetto, di tenerezza.

Non si tratta quindi solo della questione dei nomi stranieri, per quanto odioso sia stato il divieto imposto sino ad oggi, ma anche della questione dei nomignoli, dei vezzeggiativi che fioriscono dal cuore sulle labbra dei genitori e che possono divenire nomi con i quali si danno ai bambini quelle determinate caratterizzazioni che sono necessarie a distinguerli.

Ho voluto esprimere questa mia idea nei limiti in cui potrà essere gradita, perchè mi sembra potrebbe risolvere anche l'altra di cui si sta discutendo.

A Z A R A , *relatore*. Faccio al collega Terracini i più vivi rallegramenti per il suo ritorno tra noi. Bisogna però tener presente che le difficoltà che possono verificarsi per l'iscrizione negli atti di stato civile sono tante, specie per quanto riguarda le lettere indicate all'articolo 2; ed è necessario cercare di evitare di andare incontro a guai peggiori di quelli che hanno determinato la presentazione dei disegni di legge.

D O M I N E D O' . Mi associo anche io con vivo animo all'augurio rivolto al senatore Terracini.

Per quanto riguarda il primo punto della sua proposta, devo dire che io sarei per il testo attuale per le ragioni che ho già accennate.

Per quanto si riferisce, poi, all'articolo 2, riterrei che, in corrispondenza dell'emendamento proposto dal ministro Reale e fatto mio da principio con alcune delimitazioni, sarebbe opportuno eliminare ogni dubbio. In realtà, infatti, anche in base al dizionario della lingua italiana del Palazzi, dubbi possono sorgere: ad esempio, in tale dizio-

nario la lettera W è così definita « Lettera di alcuni alfabeti stranieri (tedesco, inglese, slavo), che in italiano si chiama Vu doppio e si pronunzia come una Vu », mentre la lettera K è definita « Lettera dell'alfabeto greco e latino, ed anche di parecchi alfabeti moderni, usata anticamente nell'alfabeto italiano, ma ora caduta affatto in disuso ». Per la lettera J, inoltre, si legge « Lettera di alcuni alfabeti stranieri, un tempo anche dell'alfabeto italiano, da cui è oggi scomparsa quasi affatto »: vi sono, però, molti cognomi italiani che iniziano con tale lettera, ad esempio Jemolo, Jannuzzi, Jervolino.

Pertanto, considerando che la formula suggerita dal Ministro Reale « ivi comprese le lettere » è esemplificativa e non tassativa, non insisto nella modifica da me proposta ed accetto senz'altro la suddetta formulazione, menzionando tutte le cinque lettere previste dall'articolo 2.

**M O R V I D I .** Ritengo che l'emendamento suggerito dall'onorevole Ministro chiarisca sufficientemente il significato dell'articolo, per cui ritiro quello da me proposto.

**A J R O L D I .** Anche io non insisto nella modifica da me in precedenza suggerita.

**N I C O L E T T I .** Se ho ben compreso, il senatore Terracini avrebbe proposto di sopprimere l'intero articolo 2. Io non sono assolutamente d'accordo su tale proposta in quanto, anche se l'esigenza di libertà è completamente soddisfatta con l'articolo 1, non si può non richiedere che si usi l'alfabeto italiano con quella estensione alle lettere già indicate nel testo dell'articolo 2. In caso contrario si verificherebbero delle difficoltà pratiche veramente gravi per l'uso di un alfabeto diverso da quello italiano che potrebbe non essere conosciuto dall'ufficiale di stato civile.

Ritengo, pertanto, che vi sia oltretutto una esigenza pratica, la quale impone l'uso dell'alfabeto italiano con quella estensione, ripeto, prevista dall'articolo 2, così come risulta in base all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei porgere anche io da questo banco di Presidenza, sul quale oggi casualmente mi trovo seduto, il più affettuoso augurio al senatore Terracini, che è tornato a dare la sua collaborazione ai lavori della nostra Commissione.

Desidererei solo chiarire che da parte degli onorevoli commissari è stata rilevata la opportunità dell'articolo 2 unicamente allo scopo di evitare che la norma dell'articolo 1 si interpreti nel senso che possano essere iscritti allo stato civile anche nomi scritti con un alfabeto che non sia quello italiano, come ad esempio, quello cirillico, quello arabo o quello cinese.

Ad ogni modo, ritengo che sulla questione la discussione possa ritenersi conclusa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro, quindi, chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei due disegni di legge.

Do anzitutto lettura dell'articolo unico proposto dal senatore Fenoaltea (n. 75):

*Articolo unico.*

Il divieto di imporre nomi stranieri ai neonati di cittadinanza italiana, sancito dall'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Tale articolo unico, se la Commissione è d'accordo, può considerarsi compreso nell'articolo 1 del progetto governativo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do ora lettura degli articoli del progetto governativo (n. 293):

Art. 1.

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

(È approvato).

Approvando tale articolo, la Commissione ha implicitamente manifestato il suo parere favorevole alla proposta Fenoaltea.

Art. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con l'aggiunta delle seguenti altre lettere: J, K, X, Y, W ».

A questo articolo è stato presentato dal ministro Reale un emendamento tendente a sostituire le parole « con l'aggiunta delle seguenti altre lettera » con le altre « ivi comprese le lettere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, facendo presente che esso assume il titolo del provvedimento d'iniziativa governativa n. 293.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari